

Verbale
relativo alle prime verifiche sulle adesioni ai
piani di esodo
(Accordi 5 febbraio/8 marzo 2016)

Il giorno 20 maggio 2016 in Milano

UniCredit/Aziende del Gruppo, nelle persone dei Sigg. Emanuele Recchia, Gianluigi Robaldo, Silvio Lops, Cinzia Falcone, Massimo Giovannelli, Igor Dò, Marinella Rosato, Flavia Di Felice, Johanna Fornaro, Annalisa Rizza, Gianluigi Pistillo, Victor Martin, Miriam Travaglia, Giovanni Paloschi, Patrizia Nelva, Renato De Mattia, Emanuela Grillo, Antonio Beraldi, Fabio Croci, Gianpaolo Pierno, Antonio Saetta, Franca Giordano, Carlo Biella.

e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, UGL Credito, UILCA e UNISIN, nelle persone dei Sigg.:

FABI: Angelo Di Cristo, Stefano Cefaloni, Emanuele Amenta, Giuseppe Angelini, Francesco Colasuonno, Felice Borsa, Aldo Dalla Villa, Giovanni Galli, Massimo Longoni, Marco Muratore, Aldo Quarantiello, Claudio Voghera, Davice Zanaboni;

FIRST/CISL: Sandra Paltrinieri, Giancarlo Ticca, Maddalena Acquaviti, Patrizia Amico, Antonio Barbato, Gianluca D'Auria, Roberto Muzzi, Michele Pizziol, Renato Ronchin, Fabrizio Stanghellini, Gabriele Urzi, Paolo Tammaro;

FISAC: Marco Salvi, Roberto Ballini, Alfonso Botta, Sergio Bui, Luca Dapporto, Pierantonio Framba, Luisa Livatino, Danilo Maghini, Elia Randazzo, Francesco Re, Caterina Serra, Gaetana Sicolo;

SINFUB: Domenicantonio Valentini, Rosario Angelo Avigliano, Francesco Staiti, Luigi Spera, Bartolomeo Decio, Mario Castorina;

UGL: Gianfranco Pensabene, Carlo Gagliardi, Giorgio Palombi, Alessandro Merlo;

UILCA: Guido Diecidue, Giorgio Giovanardi, Stefano Streccioni, Paolo Picollo, Luciano Teresi, Maurizio Torrioli, Rosario Mingoia, Salvatore Li Castri;

UNISIN: Sergio Isella, Fulvio Chiodo, Diego Turco, Andrea Cavagna, Davide Zecca;

Le Parti, richiamate integralmente tutte le premesse dell'Accordo 5 febbraio 2016 e in conseguenza delle prime verifiche sin qui effettuate ai sensi dell'art. 8 di detta intesa, riferite in particolare alle richieste di adesione volontaria all'esodo pervenute nei termini previsti;

tenuto conto che

- con l'Accordo del 5 febbraio 2016 e in relazione a quanto già previsto dall'art. 17 dell'Accordo 28 giugno 2014, le Parti hanno previsto la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro di 2.700 FTE appartenenti alle Aree Professionali/Quadri Direttivi con accesso volontario per 36 mesi alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore (che vanno ad aggiungersi alle 2.400 che costituivano l'obiettivo della prima fase);

- le Parti hanno concordato (art. 7 Accordo 5 febbraio 2016) che la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione così come gli adempimenti a carico del Lavoratore/Lavoratrice connessi alla presentazione delle dimissioni secondo le normative tempo per tempo vigenti rappresentano elemento essenziale per procedere all'erogazione dell'incentivo sopra citato;
- dal 12 marzo 2016 - a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 11 gennaio 2016 del decreto del Ministero del lavoro del 15 dicembre 2015, contenente i criteri attuativi del D. Lgs. n. 151/2015 – sono entrate in vigore le previsioni concernenti le modalità ‘telematiche’ di presentazione delle dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, seguite da prime istruzioni operative da parte del Ministero del Lavoro;
- in relazione a quanto sopra, nelle tempistiche e le modalità concordate con le OO.SS (applicativo sul Portale intranet di Gruppo e sottoscrizione modulo) – da parte aziendale si è provveduto a raccogliere le adesioni irrevocabili al piano di esodo richiedendo altresì l’impegno dei singoli a procedere alle ‘dimissioni telematiche’ ai sensi del citato Decreto 151/2015 entro il 10 giugno 2016, nonché alla sottoscrizione di apposito Verbale di Conciliazione in sede protetta (quest’ultima, di massima nel mese antecedente all’ingresso nel Fondo di Solidarietà citato che interverrà progressivamente, in base alla anzianità di ciascuno, a far tempo dal luglio 2016);
- tenendo presente che il Decreto 151/2015, art. 26, comma 7, dispone che la disciplina delle dimissioni telematiche non si applica nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano in sede protetta e al contempo che allo stato esistono incertezze interpretative circa la casistica in cui tra le dimissioni del dipendente interessato e la conciliazione in parola intervenga un lasso temporale rilevante (ai sensi dell’Accordo 5 febbraio 2016 le ultime conciliazioni interverranno nel 2018 per coloro con diritto a pensione nel 2021);
- in considerazione della condivisa necessità di rendere effettive, ai sensi delle normative richiamate in premessa, le adesioni al Piano esodi presentate secondo le previsioni dell’Accordo 5 febbraio 2016 e di dare certezza ai dipendenti che hanno aderito;

al termine della presente tornata di incontri di verifica,
hanno condiviso quanto segue.

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente Verbale.

Art.2

Le verifiche di cui in premessa, effettuate con riferimento agli artt. 2, 4 e 5 dell’Accordo 5 febbraio 2016 hanno evidenziato un numero complessivo di aderenti superiore al numero di eccedenze dichiarato nel Piano 2018.

Le Parti tenuto conto di tutto quanto ricordato in premessa e delle attuali compatibilità economiche e organizzative concordano che, al momento, verranno accolte 2.700 richieste di accesso al Fondo di Solidarietà di settore, sezione straordinaria, individuate

secondo il criterio di priorità già convenuto della maggiore prossimità alla decorrenza del trattamento pensionistico obbligatorio.

Pertanto nei prossimi giorni tutti gli aderenti con data di cessazione dal servizio prevista entro il 1° giugno 2018 (compreso), riceveranno la conferma dell'accoglimento da parte dell'Azienda della loro richiesta di adesione al piano esodo incentivato, l'indicazione delle modalità con cui perfezionare il processo di adesione (dimissioni telematiche e/o verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi del vigente CCNL) nei termini di cui ai successivi articoli del presente Verbale.

Art. 3

In relazione al perfezionamento del processo di adesione, le Parti concordano che:

- a) gli appartenenti alle Aree Professionali/Quadri Direttivi aderenti al piano di esodo incentivato di cui all'Accordo 5 febbraio la cui data di accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà è prevista entro il 1° ottobre 2016 (compreso), saranno chiamati a formalizzare le proprie dimissioni direttamente in sede di sottoscrizione del previsto Verbale di Conciliazione in sede protetta, di massima nel mese precedente a quello di cessazione (quale elemento essenziale per procedere all'erogazione degli incentivi nei termini di cui all'Accordo 5 febbraio);
- b) gli appartenenti alle Aree Professionali/Quadri Direttivi aderenti al piano di esodo incentivato di cui all'Accordo 5 febbraio la cui data di accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà è prevista dal 1° novembre 2016 (compreso) in poi, **potranno** perfezionare l'adesione all'esodo formalizzando entro il 31 luglio 2016 le proprie dimissioni con le modalità telematiche previste dal recente Decreto del Ministero del Lavoro; successivamente a tale data tutti coloro che non avessero perfezionato l'iter previsto saranno chiamati a sottoscrivere la conciliazione in sede ABI entro il 15 ottobre 2016. Anche in questo caso nel mese precedente a quello della cessazione del servizio si procederà con una conciliazione finale in sede ABI (quale elemento essenziale per procedere all'erogazione degli incentivi nei termini di cui all'Accordo 5 febbraio).

Le forme di convalida di cui al presente Verbale hanno effetti tra loro del tutto equipollenti ed in ogni caso i Lavoratori/Lavoratrici interessati sono destinatari delle garanzie e degli impegni di cui agli Accordi collettivi (28 giugno 2014, 5 febbraio 2016 e dell'8 marzo 2016).

Si conferma che la normativa di riferimento è quella in vigore alla data di sottoscrizione del presente Verbale (normativa previdenziale cd Monti/Fornero, Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive integrazioni). Qualora nel corso del periodo di valenza del Piano dovessero venire introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, resta inteso che si darà luogo ad appositi incontri con le OO.SS. firmatarie del presente Verbale al fine di verificare in maniera congiunta gli effetti che ne potrebbero derivare e ricercare le migliori soluzioni possibili.

Si conferma altresì che qualora dovessero intervenire modifiche ai requisiti di età anagrafica e/o di contribuzione che saranno approvati con Decreto Direttoriale previsto dall'art. 12, comma 12 bis della L. 122/2010 la fruizione delle prestazioni Straordinarie

del Fondo di Solidarietà di settore sarà garantita sino alla finestra posticipata per effetto di dette modifiche.

Chiarimento a verbale

Per il personale appartenente alla categoria Dirigenti (stanti le diverse caratteristiche dell'Accordo 8 marzo 2016) è stato richiesto di effettuare in ogni caso le dimissioni telematiche entro il 6 maggio 2016 (per coloro che hanno aderito al Fondo Solidarietà 36 mesi) e tempestivamente per coloro che stanno effettuando le adesioni alle altre forme di uscita di cui al medesimo Verbale.

Art.4

Con riferimento alle adesioni pervenute da parte delle Lavoratrici interessate all'esercizio dell'opzione previdenziale per il passaggio al metodo contributivo di cui all'art. 1 comma 9 della Legge n. 243/2004 le Parti convengono di accogliere tutte le richieste pervenute (70).

Con riferimento al personale maturante il requisito pensionistico entro il mese di dicembre 2018 (con diritto a pensione fino al 1° gennaio 2019), ferma la valenza nei loro confronti delle previsioni tutte dell'Accordo 28 giugno 2014 (e successive intese), saranno destinatari delle previsioni di cui all'articolo 3 del presente Verbale.

Art. 5

Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 dell'Accordo 5 febbraio 2016, in relazione alla possibilità di usufruire delle prestazioni della Sezione Ordinaria del Fondo di Solidarietà, essendo pervenute richieste in numero superiore ai limiti (100 posti) indicati dall'Accordo citato ed in supero al plafond attualmente disponibile della Sezione Ordinaria del Fondo di Solidarietà, le Parti convengono di procedere all'accoglimento di tutte le 185 richieste di coloro che avevano già aderito all'Accordo del 28 giugno 2014 e richiesto contestualmente la sospensione totale dell'attività lavorativa per i 12 mesi precedenti alla data del pensionamento e che - in questa fase - hanno altresì chiesto l'anticipo di uscita al 1° luglio 2016 mediante fruizione anche della Sezione Straordinaria del Fondo fino alla maturazione del primo requisito pensionistico (oltre che alle 4 richieste di anticipo della cessazione pervenute da Dirigenti di cui all'Accordo 8 marzo 2016).

Per le restanti richieste, non gestite ai sensi del comma che precede, in attesa dell'emanazione delle istruzioni operative da parte dell'Inps necessarie per consentire all'Azienda di farsi carico degli oneri connessi al ricorso alla sezione ordinaria del Fondo di Solidarietà, si offre, limitatamente a:

- coloro la cui decorrenza del trattamento pensionistico intervenga tra le date del 1° luglio 2017 e del 1° dicembre 2017 e che abbiano effettuato l'opzione della sospensione totale per 12 mesi dell'attività lavorativa mediante la Sezione Ordinaria del Fondo di Solidarietà ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo 5 febbraio 2016;
- coloro che, in aggiunta all'opzione della sospensione totale per gli ultimi 12 mesi di servizio (effettuata nei mesi di marzo e aprile 2016), abbiano chiesto di accedere alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà dal termine del periodo annuale della Sezione Ordinaria e fino alla finestra di pensionamento

(in questo caso con accesso alla Sezione Ordinaria con decorrenza dal 1° luglio 2016;

la possibilità di fruire su base volontaria di un'aspettativa retribuita per il periodo che sarebbe intercorso tra l'inizio della fruizione della sezione ordinaria e sino al 31 dicembre 2016 (ovvero per un periodo inferiore in presenza dei necessari chiarimenti regolamentari da parte dell'Inps); successivamente a detto periodo, con decorrenza quindi 1° gennaio 2017 e fino alla data di cessazione prevista (per accesso a pensionamento con il primo requisito pensionistico ovvero per accesso alla sezione straordinaria del fondo di solidarietà), la fruizione delle prestazioni erogate dalla sezione ordinaria del fondo di solidarietà (12 mesi o residua durata) secondo l'offerta prevista dall'accordo 5 febbraio 2016.

Durante il periodo di aspettativa di cui al comma precedente verrà erogato ai richiedenti un trattamento economico quale full time preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni del Fondo di Solidarietà; la differenza tra il trattamento economico così individuato e l'assegno che sarebbe stato erogato dal Fondo di Solidarietà per il corrispondente periodo di riduzione, verrà recuperato fino a concorrenza sull'incentivo previsto per la cessazione dal servizio.

Le richieste di anticipo non rientranti nei commi che precedono verranno esaminate dalle Parti nel corso dei prossimi incontri di verifica.

Art. 6

Con riferimento a quanto previsto nell'art. 6 dell'Accordo 5 febbraio 2016 e nella Raccomandazione delle OO.SS. e relativa Dichiarazione aziendale poste in calce all'art 2 di detto Accordo, le Parti si incontreranno il 15 giugno 2016 per le opportune determinazioni e verifiche.

Art. 7

Le Parti si danno atto che il presente Verbale rappresenta il primo dei momenti di verifica previsti dall'art. 8 dell'Accordo 5 febbraio 2016 e che nelle prossime settimane saranno calendarizzati specifici incontri sui temi oggetto di verifiche non trattati nel presente Verbale.

Le Parti si danno sin da ora atto che a conclusione del processo di cui all'articolo 4 si incontreranno per verificare l'effettiva entità delle formalizzazioni delle dimissioni e - in caso di supero dei numeri previsti dal Piano (complessivamente 5.640) - le Parti valuteranno ulteriori assunzioni rispetto a quelle definite a latere degli Accordi 28 giugno 2014 (800) e 5 febbraio 2016 (500 + 200), con particolare riferimento alle uscite che si determineranno nelle strutture di rete commerciale.

UNICREDIT

FABI FIRST/Cisl FISAC/Cgil SINFUB UGL Credito UILCA UNISIN